



R.G. n. 1852/2013

Tribunale di Torre Annunziata  
Sezione feriale

Il Giudice designato  
dott. Angelo Scarpati

IL CASO.it

Sciolta la riserva che precede;

Letta l'istanza ex artt. 18 comma 4 cc e 649 cpc;

Rilevato che, ad avviso di codesto giudice, detta istanza non è ammissibile, e ciò per più ragioni.

Invero, è noto che, secondo una parte della dottrina civilistica, le disposizioni relative al procedimento monitorio applicabili al decreto ex art. 148 cc sono sicuramente quelle contenute negli artt. 645, 652, 653 e 656 cpc, mentre vi sono forti dubbi sull'applicabilità dell'art. 649 cpc ( v. in tal senso, Attardi); sul punto, peraltro, codesto giudice ritiene di dover aderire a codesto ultimo orientamento restrittivo ( v. in particolare, Autorino Stanzione), e ciò sul presupposto che le preminenti esigenze di tutela del sostentamento del minore non

giustificherebbero affatto la possibilità di sospensione di codesto decreto esecutivo.

Ancora, non vi è chi non veda come, in ragione della chiara dizione della norma di cui all'art. 649 c.p.c., il potere di sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto può essere esercitato soltanto quando questa è stata concessa a norma dell'art. 642 c.p.c., e non anche nelle altre ipotesi di decreto provvisoriamente esecutivo;

Considerato, da ultimo, che la natura meramente processuale della presente ordinanza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.


ILCASO.it

- 1) Dichiaro inammissibile l'istanza;
- 2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Torre Annunziata, 5.8.2013

06 AGO 2013



Il giudice  
Dott. Angelo Scarpati

